



COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA

Verbale di Seduta

DEL CONSIGLIO COMUNALE DI REGGIO EMILIA

L'anno **duemilaventiquattro** addì **29 (ventinove)** - del mese di **luglio** alle ore **15:38** nella sala consiliare, ritualmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla **Votazione** del seguente oggetto:

RICONOSCIMENTO, AI SENSI DELL'ART. 194 DEL TUEL, DI DEBITO FUORI BILANCIO A SEGUITO DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA – SEZIONE LAVORO n. 90/2024 DEPOSITATA IL 28 MAGGIO 2024.

| | F | C | A | F | C | A |
|---------------------|----|---|---|-----------------------|----|-----------------|
| MASSARI Marco | Si | | | ARAGONA Alessandro | Si | |
| ANCESCHI Giovanni | Si | | | MARZIANI Mattia | Si | |
| BARILLI Cecilia | Si | | | MELIOLI Lorenzo | | |
| BONI Francesca | Si | | | PAGLIALONGA Cristian | Si | |
| CARBOGNANI Luisa | Si | | | VINCI Gianluca | | |
| CASTAGNETTI Fausto | Si | | | BASSI Claudio | | |
| CORRADI Davide | Si | | | RINALDI Alessandro | | |
| FERRARI Giuliano | Si | | | | | |
| FRANCESCONI Ada | Si | | | | | |
| GANASSI Nando | Si | | | | | |
| GHIDONI Riccardo | Si | | | | | |
| IORI Matteo | Si | | | | | |
| MACCHI Federico | Si | | | | | |
| MEDICI Nicolo' | Si | | | | | |
| MONTANARI Fabiana | Si | | | | | |
| PADERNI Sara | Si | | | ----- Assessori ----- | | Presenti |
| PEDRAZZIOLI Claudio | Si | | | DE FRANCO Lanfranco | | No |
| RUOZZI Cinzia | Si | | | BONDAVALLI Stefania | | Si |
| MARTONARA Rosario | Si | | | BONVICINI Carlotta | | Si |
| MIGLIOLI Alessandro | Si | | | MAHMOUD Marwa | | Si |
| BERTUCCI Gianni | Si | | | MIETTO Marco | | Si |
| AGUZZOLI Fabrizio | Si | | | NEULICHEDL Roberto | | Si |
| DE LUCIA Dario | Si | | | PASINI Carlo | | No |
| DAVOLI Letizia | | | | PRANDI Davide | | Si |
| MIGALE Carmine | | | | RABITTI Annalisa | | No |
| TARQUINI Giovanni | Si | | | | | |

Consiglieri **Presenti:** 27 Assessori presenti: 6
Favorevoli: 27
Contrari: 0
Astenuti: 0

Presiede: **IORI Matteo**

Segretario Generale: **GANDELLINI Dr. Stefano**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 188 del 19/12/2023 è stata approvata la Nota di aggiornamento al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) e relativi allegati parte integrante;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 189 del 19/12/2023 è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2024 – 2026 e i relativi allegati;
- con deliberazione di Giunta Comunale n.3 dell' 11/01/2024 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2024 – 2026 – Assegnazione risorse finanziarie per Macro obiettivi, ai sensi dell'art. 169 co.1 e 2;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 30/01/2024 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024 – 2026 e contestualmente aggiornato il Piano Esecutivo di Gestione 2024, precedentemente approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.3/2024;
- con deliberazione iscritta all'odierno C.C. si è provveduto alla verifica degli equilibri di bilancio e conseguenti variazioni ai sensi dell'art.193 D.Lgs 267/00;
- l'art. 194 del TUEL dispone al comma 1 lett. a):
 - 1.1. Con deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscano la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:
 - a) sentenze esecutive;
 - ..omissis..
- L' Art. 47 del vigente regolamento di contabilità dispone in caso di "Riconoscimento dei debiti fuori bilancio" al comma 2:

"2. L'adozione della proposta consiliare di riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio è di competenza del Responsabile del servizio al quale è riconducibile il sorgere del debito. La proposta è corredata da una relazione che evidenzia, in particolare, la natura del debito e i fatti che lo hanno originato, le ragioni giuridiche che stanno alla base della sua legittimità e la documentazione eventualmente acquisita. La relazione indica anche le risorse finanziarie a copertura delle spese ed eventualmente formula un piano di rateizzazione. In carenza della copertura finanziaria può essere attivata la procedura a salvaguardia degli equilibri di bilancio."
- Il medesimo articolo dispone al comma 4:

"4. Le proposte di deliberazione consiliare di riconoscimento di debiti fuori bilancio devono obbligatoriamente essere corredate del preventivo parere dell'organo di revisione ed essere trasmesse alla competente Procura regionale della Corte dei conti. A tale adempimento provvede il Segretario generale entro 30 giorni a decorrere dalla data di adozione della relativa deliberazione"

Considerato che:

- la dottrina e la giurisprudenza contabile (Ministero dell'Interno e Osservatorio sulla finanza locale) concordano nel ritenere che il debito fuori bilancio sia "*... un'obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di danaro che grava sull'ente (.....) assunta in violazione delle norme giuscontabili che*

regolano i procedimenti di spesa degli Enti Locali...” (Ministero dell' Interno F.L. 21/1993);

- il debito fuori bilancio si configura, pertanto, come un'obbligazione perfezionatasi nell'ordinamento civilistico indipendentemente da una specifica previsione di bilancio, in violazione delle norme che disciplinano il procedimento di spesa, e che sussiste pur in assenza di specifico impegno contabile;
- l'art. 194 del T.U.E.L. n. 267/2000 individua quali debiti fuori bilancio riconoscibili dall'ente locale quelli espressamente enunciati in una elencazione, ritenuta tassativa nel Principio contabile n.2 nel testo approvato dall'Osservatorio per la finanza locale del Ministero dell'Interno il 18/11/2008, e che comprende le sentenze esecutive;

Dato atto che i requisiti di carattere generale che deve avere il debito per essere riconosciuto sono quelli:

- della *certezza*, cioè che esista effettivamente un'obbligazione a dare, non presunta ma inevitabile per l'ente;
- della *liquidità*, nel senso che sia individuato il soggetto creditore, il debito sia definito nel suo ammontare, l'importo sia determinato o determinabile mediante una semplice operazione di calcolo aritmetico;
- della *esigibilità* cioè che il pagamento non sia dilazionato da termine o subordinato a condizione;

Considerato che:

- la delibera di riconoscimento, sussistendone i presupposti previsti dall'art. 194 TUEL costituisce un atto dovuto e vincolato per l'Ente (cfr. *ex plurimis*, Consiglio di Stato sentenza n. 6269 del 27 dicembre 2013) e deve essere realizzato previa idonea istruttoria che, in relazione a ciascun debito, evidenzia le modalità di insorgenza, di quantificazione e le questioni giuridiche che vi sono sottese;
- ai sensi dei vigenti principi contabili, la disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare, la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'ente come eventuali interessi o spese di giustizia;
- il 1° comma, lett. a), dell'art. 194 ha stabilito che può essere riconosciuta la legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, superando la precedente distinzione tra sentenze passate in giudicato o sentenze immediatamente esecutive e recependo la modifica al codice di procedura civile intervenuta con l'art. 33 della legge n. 353/1990, con la quale si stabilisce che la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti, con la conseguente possibilità per l'Ente di procedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio sin dalla emanazione della sentenza di primo grado, di per sé esecutiva;
- nel caso di debiti derivanti da sentenza esecutiva il significato del provvedimento del Consiglio non è quello di riconoscere una legittimità del debito che già esiste, ma di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso;
- la Sezione delle autonomie della Corte dei conti (n. 27/2019), pronunciandosi sulla questione di massima posta dalla Sezione regionale di controllo per la Puglia con la deliberazione n. 44/2019/QMIG, enuncia il seguente principio di diritto: «*Il pagamento di un debito fuori bilancio riveniente da una sentenza esecutiva deve, sempre, essere preceduto dall'approvazione da parte del Consiglio dell'ente della relativa deliberazione di riconoscimento*». Statuendo in senso contrario “ *alla*

articolata prospettazione della Sezione regionale di controllo per la Liguria (cfr. deliberazione n. 3/2018/PAR) che ritiene ammissibile l'immediato pagamento, in difetto della previa deliberazione di riconoscimento, prevedendo una soluzione differenziata a seconda che sia previsto in bilancio un capiente capitolo ovvero che detta copertura non sussista o non sia più sufficiente"

- la richiamata deliberazione ritiene *l'atto consigliare obbligatorio* anche in presenza di idonea capienza sul bilancio, confermando così la natura indefettibile e ricognitoria della decisione consiliare; Il pagamento di un debito fuori bilancio riveniente da una sentenza esecutiva deve, sempre, essere preceduto dall'approvazione da parte del Consiglio dell'ente della relativa deliberazione di riconoscimento";
- "L'iter procedimentale previsto dall'articolo 194 costituisce principio generale con valore di limite inderogabile rispetto alla potestà regolamentare dell'ente locale; l'anzidetta disposizione non introduce alcun distinguo per la regolazione contabile di ciascuna delle eterogenee fattispecie disciplinate ma prevede, anzi, un regime indifferenziato, disponendo, infatti, per tutte una uniforme procedura di riconoscimento di competenza consiliare." (Corte dei Conti Sez. Controllo Lombardia n.40/PAR/2022)
- con il D.lgs. 118/2011 il relativo principio applicato n. 4/2 ha formalizzato i criteri per una corretta contabilizzazione dei debiti fuori bilancio riconosciuti, stabilendo che essi vanno sempre imputati all'esercizio di scadenza, anche se riconosciuti successivamente alla chiusura dell'esercizio e rilevati in sede di rendiconto, mediante correlata riduzione del risultato di amministrazione;

Valutato che:

- la presente deliberazione, oggetto di pubblicazione all'Albo Pretorio per i fini di pubblicità legale di cui all'articolo 32 della Legge 69/2009 e nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale del Comune di Reggio Emilia per i fini di trasparenza amministrativa del D.Lgs 33/2013 - contiene dati personali oggetto di protezione ai sensi degli articoli 4 e 5 del Regolamento europeo 679/2016 e si rende necessario, nel rispetto e nel bilanciamento delle sopracitate normative, procedere ad escludere dal testo i riferimenti personali; la persona verrà meglio generalizzata con i dati personali negli atti allegati al presente provvedimento che ne costituiscono parte integrante non pubblicabile;

Dato atto che:

- al fine di evitare il verificarsi di conseguenze dannose per l'Ente per il mancato pagamento nei termini previsti decorrenti dalla notifica del titolo esecutivo, l'adozione delle misure di riequilibrio deve essere disposta immediatamente ed in ogni caso in tempo utile per effettuare il pagamento nei termini di legge ed evitare la maturazione di oneri ulteriori a carico del bilancio dell'ente;
- il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva non costituisce acquiescenza alla stessa e pertanto non esclude l'ammissibilità dell'impugnazione ove possibile ed opportuna, al fine di intraprendere tutte le possibili misure idonee a garantire il recupero di quanto risultasse non dovuto all'esito della definizione dei procedimenti giurisdizionali pendenti;
- il riferimento alle sole sentenze esecutive è giustificato nel ritenere in esse già perfezionato l'obbligo di pagare, in conseguenza dell'esecutività delle stesse e che per questo il debito nascente da sentenza esecutiva si distingue da tutte le altre ipotesi previste dall'art. 194 succitato, in quanto si impone all'ente in forza di una statuizione giudiziale che contiene in sé il riconoscimento della sua legittimità;

- ai sensi dei vigenti principi contabili, la disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare, la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'ente come eventuali interessi o spese di giustizia;

Richiamata:

- la deliberazione di Giunta Comunale n.151 del 20/9/2019, dichiarata immediatamente eseguibile, con cui si conferiva formale autorizzazione a resistere in un giudizio promosso avanti al Tribunale di Reggio Emilia – Sezione Lavoro, da “...omissis...” con ricorso n. 673/2019 RG che il ricorso vedeva convenuti l'Amministrazione Comunale ;

Preso atto che:

- il ricorso, è stato deciso con sentenza N. 90/2024 del Tribunale di Reggio Emilia – Sezione Lavoro depositata il 28 maggio 2024 (allegato non pubblicabile);
- nella medesima sentenza il giudice, accoglie parzialmente le pretese di parte ricorrente ed in particolare:

Il Tribunale di Reggio Emilia, in composizione monocratica, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa , così provvede :

- 1.1. *dichiara cessata la materia del contendere..omissis...*
- 1.2. *rigetta la domanda proposta...omissis...*
- 1.3. *accerta e dichiara il diritto della ricorrente ad ottenere il pagamento dei compensi professionali anche per i giudizi definiti con provvedimenti diversi dalla sentenza e condanna il Comune di Reggio Emilia a pagare quanto dovuto in relazione a tali giudizi, secondo i criteri previsti dal regolamento comunale, oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo.*
- 1.4. *Compensa le spese tra.. omissis...*
- 1.5. *condanna il comune di Reggio Emilia a corrispondere a ...omissis.. il 30% delle spese di causa del presente giudizio che liquida in tale percentuale in euro 4.000,00 oltre spese generali del 15% iva e cpa come per legge e euro 259,00 per esborsi. Compensa le altre spese.*
- 1.6. *Condanna il Comune di Reggio Emilia e ...omissis.. , in solido fra loro, a rimborsare a ..omissis..le spese del giudizio di cassazione che liquida in euro 1.518,00 per esborsi, euro 7.600,00 per compensi oltre spese generali del 15% iva e cpa come per legge.*

Considerato:

- che le parcelle non liquidate, ed oggetto di puntuale descrizione nel documento di richiesta dell'avvocato di controparte, ammontano complessivamente a € 22.557,15 (di cui parcella di € 3.847,02 – DD Ruad n.1822/2019 - da liquidarsi al 75%), mentre gli interessi legali ammontano complessivamente a € 1.380,91 euro, così come dettagliati nell'allegato 2 alla presente deliberazione, con valuta al 28 agosto 2024;
- che tali notule non sono state liquidate, perché oggetto di censure da parte della RGS in sede di verifica ispettiva amministrativa/contabile in quanto non coerenti con la giurisprudenza contabile prevalente, giusti provvedimenti dirigenziali dettagliatamente indicati nell'allegato 1 alla presente deliberazione;
- che per tali motivi il/la dipendente proponeva ricorso giurisdizionale adendo il Tribunale Civile di Reggio Emilia, competente per materia;
- che il giudice del lavoro ha disposto altresì il pagamento delle spese di giudizio a carico della parte soccombente, previa parziale compensazione ed in solido con

altro dipendente/dirigente per complessive €. 18.702,79;

Dato atto che in data 28 maggio u.s perveniva a cura dell'Avvocato nominato dall'Amministrazione Comunale copia della suddetta sentenza allegata alle presente deliberazione quale "allegato non pubblicabile";

Atteso che:

- occorre provvedere, come previsto ai punti 3. 5. e 6. del dispositivo della Sentenza **90/2024** del Tribunale di Reggio Emilia – Sezione Lavoro, in riferimento alla liquidazione, disponendo altresì il pagamento delle spese di giudizio a carico della parte soccombente, previa parziale compensazione ed in solido con altro dipendente/dirigente all'epoca dei fatti;
- gli importi di cui sopra riguardano il pagamento di emolumenti/retribuzioni nonché delle spese legali e processuali a favore del/della dipendente;
- attraverso il riconoscimento del debito liquidato in sentenza il Comune si adegua meramente alle statuizioni della sentenza esecutiva, nella valutazione dell'interesse pubblico di non gravare il debito dei maturandi accessori, in quanto il riconoscimento della legittimità del debito risulta un necessario incombente, essendo imposto dall'art. 194 citato per l'adeguamento del debito fuori bilancio;

Atteso, inoltre, che

- come chiarisce la Corte dei Conti Liguria (Delibera n. 76/2021/PAR) *nel caso in cui il pagamento di compensi agli avvocati interni, maggiori rispetto allo stanziamento del 2013 (limite finanziario in caso di giudizi conclusi con pronunciata compensazione di spese - art. 9, comma 6, dl. n. 90 del 2014), derivi dalla doverosa osservanza di una sentenza della magistratura ordinaria (competente per i contenziosi in materia lavoristica), occorre che il consiglio dell'ente locale proceda al riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 267 del 2000 (norma che impone il ricorso a tale procedura nel caso in cui il debito per l'ente locale trovi titolo in "sentenze esecutive")...come affermato, in termini generali, anche dalle Sezioni regionali di controllo per la Toscana, deliberazione n. 255/2019, e per l'Abruzzo, deliberazione n. 166/2021), ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. e), del TUEL, con conseguente invio della delibera consiliare anche alla Procura regionale della Corte dei conti (in aderenza all'art. 23, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289).*

Rilevato, pertanto, che:

- la sentenza di cui trattasi rientra tra le ipotesi di "debiti fuori bilancio" previste dall'art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 267/2000, con conseguente necessità di procedere al riconoscimento della sua legittimità, poiché il vigente testo del c.p.c. all'art. 282, definisce la sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva tra le parti, discendendone la legittimità del riconoscimento del debito fuori bilancio;
- nel caso di sentenza esecutiva nessun margine di apprezzamento discrezionale è a carico del Consiglio Comunale, il quale con la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio, esercita una mera funzione ricognitiva non potendo in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito;
- la natura della deliberazione consiliare in questione non è propriamente quella di riconoscere la legittimità del debito, che di per sé già sussiste, bensì di ricondurre al sistema del bilancio un fenomeno di rilevanza contabile (il debito da sentenza) che è maturato all'esterno dello stesso (sul cui contenuto l'Ente non può incidere) e di verificare la sua compatibilità al fine di adottare i necessari provvedimenti di riequilibrio finanziario;
- conclusivamente si può affermare l'esistenza della necessità che l'obbligazione di

pagamento venga assolto il più tempestivamente possibile al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Ente;

- la complessiva spesa di € 42.374,26, assunta in esecuzione della sentenza n. 90/2024 del Tribunale di Reggio Emilia – Sezione Lavoro, depositata il 28 maggio 2024, trova integrale copertura sul Bilancio Pluriennale 2024-2026 – esercizio 2024, alla Missione 1, Programma 11, capitolo 3700/5 piano finanziario 1.01.01.01.002 Voci stipendiali per € 16.848,50, capitolo 3700/6 piano finanziario 1.01.02.01.001 Contributi per € 4.009,94, capitolo 3700/7 piano finanziario 1.02.01.01.001 Irap per € 1.432,12, capitolo 31520, piano finanziario 1.10.05.04.00 Oneri da contenzioso per € 20.083,70, finanziati con variazione di bilancio conseguente a verifica equilibri finanziari iscritta all'ordine del giorno del C.C. odierno tramite applicazione di quota di avanzo accantonato per contenzioso in essere;
- il presente adempimento obbligatorio non costituisce acquiescenza al disposto del giudice ritenendosi impregiudicata ogni determinazione in ordine ad eventuali impugnative che l'Amministrazione Comunale intendesse proporre in merito;
- il vigente regolamento comunale approvato con atto di GC n. 107/2019 ed in particolare l'art. 8 disciplina le modalità di erogazione ed i relativi limiti;
- l'art. 1 comma 208 della legge n. 266 del 23.12.2005 dispone in ordine alla modalità di contabilizzazione degli oneri previdenziali a carico dell'ente.

Visti:

- il parere obbligatorio del Collegio dei Revisori, previsto dall'art. 239, comma 1 e comma 1-bis del D.Lgs. 267/2000 (TUEL);
- l'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000, al secondo comma dove si prevede, tra l'altro, che l'organo consiliare adotti i provvedimenti necessari per il ripianamento degli eventuali debiti fuori bilancio;
- il vigente Statuto Comunale;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
- il parere allegato alla presente proposta di provvedimento, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 di regolarità tecnica del Dirigente del Servizio legale in ordine al mero procedimento amministrativo - contabile di cui alla normativa sopra richiamata;
- il parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.267/2000 allegato alla presente proposta di provvedimento del Dirigente del Servizio Finanziario;
- l'art. 47 del Regolamento comunale di contabilità delib. di CC n.140/2018;
- il vigente regolamento comunale approvato con atto di GC n. 107/2019
- L'art. 1 comma 208 della legge n. 266 del 23.12.2005

Visto l'esito della votazione effettuato attraverso sistema elettronico riportato nell'allegato prospetto;

DELIBERA

- 1) di richiamare le premesse quale parte integrante del presente dispositivo;
- 2) di riconoscere ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del TUEL n. 267/2000 la legittimità del debito fuori bilancio riferito alle spese di causa a favore di *omissis*, pari all'importo complessivo di € 42.374,26 dovuto a:
 - € 11.470,38 Parcelle recuperate con DD Ruad n. 1822/2019 (di cui parcella di € 3.847,02 recuperata al 75%), corrispondenti a: € 8.669,99 compensi professionali lordi, € 2.063,45 oneri previdenziali, € 736,94 irap;
 - € 10.125,00 Parcelle da liquidare, corrispondenti a: € 8.178,51 compensi professionali lordi, € 1.946,49 oneri previdenziali;
 - € 695,18 Irap a carico Ente;

- €1.380,91 Interessi Legali;
 - €18.702,79 spese di giudizio a carico della parte soccombente, previa parziale compensazione ed in solido con altro dipendente/dirigente;
- 3) di prendere atto che la complessiva spesa di € 42.374,26, assunta in esecuzione della sentenza n. 90/2024 del Tribunale di Reggio Emilia – Sezione Lavoro, trova integrale copertura sul Bilancio Pluriennale 2024-2026 – esercizio 2024, alla Missione 1, Programma 11, capitolo 3700/5 piano finanziario 1.01.01.01.002 Voci stipendiali per € 16.848,50, capitolo 3700/6 piano finanziario 1.01.02.01.001 Contributi per € 4.009,94, capitolo 3700/7 piano finanziario 1.02.01.01.001 Irap per € 1.432,12, capitolo 31520, piano finanziario 1.10.05.04.00 Oneri da contenzioso per € 20.083,70, finanziati con variazione di bilancio conseguente a verifica equilibri finanziari iscritta all'ordine del giorno del C.C. odierno tramite applicazione di quota di avanzo accantonato per contenzioso in essere;
 - 4) di prendere atto che, sussistendone le ragioni, l'Amministrazione potrà procedere in appello nelle sedi competenti, dal momento che il presente atto non costituisce acquiescenza alla Sentenza;
 - 5) di trasmettere la presente deliberazione agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 289/2002 nonché 47 del vigente regolamento di contabilità,
 - 6) di incaricare i competenti dirigenti dell'esecuzione della presente deliberazione.

Infine il **Consiglio**, in quanto sussistono particolari motivi d'urgenza al fine di consentire le ordinarie attività dell'Ente, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. n. 267/2000 **dichiara immediatamente eseguibile** la suesposta deliberazione, come da votazione effettuata con procedimento elettronico indicato nell'allegato prospetto.

relazione
30/07/24

Il ricorso è articolato su diversi punti riferibili all'applicazione dell' art. 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003, ed in particolare sulla non corretta interpretazione dell'art. 9 del D.L. n. 90 del 2014 convertito nella legge n. 114 del 2014 che disciplina i compensi professionali dovuti agli avvocati dalle amministrazioni pubbliche da cui gli stessi dipendono inserita nel regolamento comunale che disciplina l'erogazione di queste somme

I compensi professionali degli Avvocati dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono infatti disciplinati dall'art. 9 del D.L. n. 90/2014, conv. con modif. in L. n. 114/2014, norma di contenimento della spesa pubblica, che rinvia ai regolamenti di ciascun ente e alla contrattazione collettiva per i profili non espressamente regolati.

La giurisprudenza ordinaria in contrasto con la giurisprudenza contabile ha da tempo fatto riferimento, nel merito della definizione dei requisiti necessari ai fini di detti compensi, non alla forma, ma al vantaggio per l'ente che può derivare da atti diversi dalla sentenza giudiziale, ma che siano assolutamente equiparabili a questa, sia per l'attitudine a definire (porre fine) un contenzioso, sia per gli effetti favorevoli derivanti, per esempio, dall'evitare una condanna, compresa quella alle spese, o l'annullamento dell'atto o la prosecuzione di un giudizio di per sé dispendioso, sempre che gli atti dell'ente impugnati conservino l'efficacia, ovvero non siano stati annullati dall'ente medesimo in autotutela al fine di ottenere l'abbandono della causa senza spese (decreti, ordinanze, lodi, verbali di conciliazione, resi da un'Autorità investita del potere di decidere come Giudici speciali, Presidente della Repubblica su ricorsi al Capo dello Stato, collegi arbitrali, conciliatori, perenzione ecc).

Il giudice di merito nella sentenza di cui si discute per la parte oggetto di soccombenza ha seguito questo orientamento ed ha condannato l'amministrazione a provvedere per quelle notule a suo tempo accantonate perché non oggetto di "provvedimento giudiziale", come risulta dagli atti citati ed oggetto di contestazione da parte ricorrente.

Ciò che si contestava in ricorso era infatti il significato della locuzione "sentenza favorevole" di cui all' art. 9 del D.L. n. 90 del 2014 in merito agli onorari dell'Avvocatura generale dello Stato e delle avvocature degli enti pubblici :

1. I compensi professionali corrisposti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, agli avvocati dipendenti delle amministrazioni stesse, ivi incluso il personale dell'Avvocatura dello Stato, sono computati ai fini del raggiungimento del limite retributivo di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.

2. Sono abrogati il comma 457 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e il terzo comma dell'articolo 21 del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.

Il punto, oggetto di soccombenza, riguarda in buona sostanza se il diritto al compenso maturi solo in caso di sentenza favorevole oppure se, aderendo a una lettura sostanzialistica della norma, lo stesso debba essere riconosciuto in ogni caso di "provvedimento giurisdizionale" dal carattere decisorio di uno stato o grado del contenzioso e favorevole per l'Amministrazione in quanto idoneo a recarle un vantaggio o un'utilità ed in questo caso il giudice di merito ha ritenuto erronea l'interpretazione a suo tempo seguita dal dirigente responsabile della liquidazione.

L'art. 9 del D.L. 90 del 2014, convertito in legge 114 del 2014, dispone, a favore dei legali delle avvocature incardinate nella P.A., il diritto alla percezione dei compensi professionali ponendo due tetti soggettivi:

- Primo tetto retributivo stabilito dalla norma, parametrato sul trattamento economico

annuo del Primo Presidente della Corte di Cassazione.

- Secondo tetto retributivo, individuale specifico, per cui i compensi professionali percepiti dall'avvocato dipendente dell'ente ai sensi del comma 3 e del primo periodo del comma 6 dello stesso art. 9 non possono essere in misura tale che la somma corrisposta ecceda il suo trattamento economico complessivo da percepirsi nello stesso anno.

Ed un tetto oggettivo

- la spesa complessiva per questo tipo di incentivi non può superare gli stanziamenti di bilancio previsti a questo titolo nell'anno 2013.

Mentre la misura e le modalità di ripartizione di detti compensi sono rimesse ai regolamenti dei singoli enti di riferimento ed alla disciplina della contrattazione collettiva.

I presupposti di esistenza del diritto (sentenze, provvedimenti giudiziari, attività forense quali transazioni ecc.) sono stati oggetto di plurimi interventi interpretativi, soprattutto juscontabili , a cui il regolamento comunale ha cercato di aderire.

In particolare le somme non corrisposte ed oggetto di condanna si riferiscono in parte a notule riferite ad attività forensi non riconducibili al concetto di "provvedimento" giudiziale, per questo motivo censurate dal MEF in sede di verifica ispettiva ed oggetto di recupero dal parte della AC (Determinazione dirigenziale n. 1822/2019, 12.432,15 euro di cui ...IRAP), ed in parte a notule elevate per attività forense legata alle insinuazioni al passivo in caso di fallimenti , non liquidate dall'allora dirigente del Servizio legale poiché della stessa natura dei rilievi specifici da parte del servizio ispettivo.

Nel merito del procedimento di erogazione, occorre infatti precisare che la erogazione delle somme presuppone la presentazione delle cosiddette "propine" da parte dell'avvocato dipendente e la verifica in concreto della coerenza con il regolamento dell'ente (art. 8 regolamento onorari deliberazione di GC n.107/2019) attraverso un atto dirigenziale di verifica e liquidazione.

Le modalità di contabilizzazione dei costi per l'ente sono definiti dal regolamento citato nonché dall'art. 1 comma 208 della legge n. 266 del 23.12.2005 .

Il ricorso è stato deciso con sentenza n. **90/2024** del Tribunale di Reggio Emilia – Sezione Lavoro , (allegato non pubblicabile) .

Nella medesima sentenza il giudice, accoglieva parzialmente le pretese di parte ricorrente ed in particolare:

Il Tribunale di Reggio Emilia, in composizione monocratica, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa , così provvede :

- 1.1. *dichiara cessata la materia del contendere..omissis...*
- 1.2. *rigetta la domanda proposta...omissis...*
- 1.3. *accerta e dichiara il diritto della ricorrente ad ottenere il pagamento dei compensi professionali anche per i giudizi definiti con provvedimenti diversi dalla sentenza e condanna il Comune di Reggio Emilia a pagare quanto dovuto in relazione a tali giudizi, secondo i criteri previsti dal regolamento comunale, oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo.*
- 1.4. *Compensa le spese tra.. omissis...*
- 1.5. *condanna il comune di Reggio Emilia a corrispondere a ...omissis.. il 30% delle spese di causa del presente giudizio che liquida in tale percentuale in euro 4.000,00 oltre spese generali del 15% iva e cpa come per legge e euro 259,00 per esborsi. Compensa le altre spese.*
- 1.6. *Condanna il Comune di Reggio Emilia e ...omissis.. , in solido fra loro, a rimborsare a ..omissis..le spese del giudizio di cassazione che liquida in euro 1.518,00 per esborsi, euro 7.600,00 per compensi oltre spese generali del 15% iva e cpa come per legge.*

La complessiva spesa di € 42.374,26, assunta in esecuzione della sentenza, risulta così

ripartita:

- quanto a € 16.848,50 retribuzione lorda (compensi professionali da erogarsi alla ricorrente)
- quanto a € 4.009,94 oneri a carico dell'Amministrazione
- quanto a € 1.432,12 IRAP (8.5%)
- quanto a € 1.380,91 interessi legali (sui compensi professionali da erogarsi alla ricorrente)
- quanto a € 18.702,79 spese legali

La sentenza di cui trattasi rientra tra le ipotesi di “debiti fuori bilancio” previste dall'art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 267/2000, con conseguente necessità di procedere al riconoscimento della sua legittimità, poiché il vigente testo del c.p.c. all'art. 282, definisce la sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva tra le parti, discendendone la legittimità del riconoscimento del debito fuori bilancio. Nel caso di sentenza esecutiva nessun margine di apprezzamento discrezionale è a carico del Consiglio Comunale, il quale con la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio, esercita una mera funzione ricognitiva, non potendo in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito. La natura della deliberazione consiliare in questione non è propriamente quella di riconoscere la legittimità del debito, che di per sé già sussiste, bensì di ricondurre al sistema del bilancio un fenomeno di rilevanza contabile (il debito da sentenza) che è maturato all'esterno dello stesso (sul cui contenuto l'Ente non può incidere) e di verificare la sua compatibilità al fine di adottare i necessari provvedimenti di riequilibrio finanziario. Le risorse finanziarie per il pagamento sono state individuate negli appositi capitoli di bilancio a ciò destinati e meglio descritti nell'atto deliberativo.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IORI Matteo

IL SEGRETARIO GENERALE

GANDELLINI Dr. Stefano